

Impiegata/Impiegato di commercio AFC Procedura di qualificazione 2020 modificata

Versione aggiornata del 1° maggio 2020

Il 9 aprile 2020, i partner della formazione professionale hanno approvato una soluzione per gli esami finali di tirocinio 2020. A tal fine, il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che consente alle persone in formazione, nonostante la crisi del coronavirus, di concludere gli studi con un attestato federale di capacità risp. un certificato federale di formazione pratica: per ogni formazione professionale di base sarà svolta una procedura di qualificazione armonizzata a livello svizzero. Ma cosa implica ciò per la professione Impiegata/Impiegato di commercio AFC?

In questa scheda informativa sono riportate tutte le decisioni e gli accordi presi fino a fine aprile 2020 in base all'ordinanza del Consiglio federale e alle direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Tali decisioni e accordi sono validi fino al 16 ottobre 2020.

Contesto di partenza

Secondo l'ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata/Impiegato di commercio AFC, la procedura di qualificazione comprende una parte aziendale e una parte scolastica, ciascuna con differenti campi di qualificazione. Le note dei luoghi di formazione di entrambe le parti valgono la metà.

Parte scolastica dell'esame finale

Decisione dei partner della formazione professionale: non si terrà nessun esame scolastico, bensì conterranno solo le note dei luoghi di formazione.

Nella professione Impiegata/Impiegato di commercio AFC la materia «Informazione, comunicazione, amministrazione» e la seconda lingua straniera nel profilo E erano già state valutate prima della crisi del coronavirus. Anche la nota «Lavori di progetto» è già stata assegnata. Queste note saranno considerate per l'attestato federale di capacità. In tutte le altre materie faranno stato le note dei luoghi di formazione in sostituzione delle note d'esame. Se una determinata nota d'esame prevedeva una ponderazione (per es. E&S I nel profilo E), tale ponderazione sarà applicata per la nota dei luoghi di formazione corrispondente. Poiché ogni nota può essere considerata una volta sola, la nota E&S II decade. I diplomi di lingue straniere disponibili saranno computati nel quadro delle regolamentazioni esistenti.

Gli esami anticipati della materia «Informazione, comunicazione, amministrazione» e della seconda lingua straniera nel profilo E per le persone in formazione al secondo anno non avranno luogo. Le note dei luoghi di formazione conterranno in vista dell'esame finale 2021, in cui potranno essere computati anche i diplomi di lingue straniere purché conseguiti entro la fine del secondo anno di formazione (entro il 31 luglio 2020).

Queste disposizioni valgono per analogia anche per la formazione di base organizzata dalla scuola.



Parte aziendale dell'esame finale

Decisione dei partner della formazione professionale: ai fini dell'esame del lavoro pratico ogni organo responsabile richiede una variante realizzabile in modo armonizzato a livello svizzero. La garanzia della salute e della sicurezza di tutte le persone coinvolte ha priorità massima.

La parte aziendale della procedura di qualificazione non prevede nessun esame orale né scritto. **Nota:** la decisione della SEFRI **non** prevede l'utilizzo della griglia di valutazione dei Cantoni per le aziende. Al fine di consentire alle aziende formatrici di assegnare la **valutazione finale delle SAL** in modo qualitativo considerando la situazione attuale, le note potranno essere registrate fino al **31 maggio 2020**.

Persone ripetenti

Non si terrà nessun esame finale scritto, bensì saranno considerate le nuove note dei luoghi di formazione acquisite nell'ambito dell'insegnamento nelle scuole professionali. Nel caso in cui non siano disponibili nuove note dei luoghi di formazione, per ogni campo di qualificazione da ripetere è previsto un colloquio professionale della durata di 30 minuti in sostituzione dell'esame scritto. Una scheda informativa con ulteriori dettagli, al momento ancora in preparazione, sarà pubblicata quanto prima sul sito web della CSRFC e fornita insieme alla convocazione al colloquio professionale. I colloqui professionali si svolgeranno tra inizio giugno 2020 e la consegna delle note, vale a dire entro il 17 luglio 2020. Le date precise saranno definite dall'autorità cantonale d'esame competente.

Le note dei luoghi di formazione ottenute nella parte aziendale saranno riprese nell'ambito di un nuovo contratto di tirocinio. Se deve essere ripetuto l'esame finale «Pratica professionale - orale», valgono le direttive in vigore dei rami di formazione e degli esami commerciali.

Candidati secondo l'articolo 32 OFPr

Gli adulti ammessi alla procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione disciplinato (ai sensi dell'art. 32 OFPr) non dovranno sostenere nessun esame finale scritto, bensì un colloquio professionale conformemente alle direttive della Confederazione. Il colloquio professionale durerà 45 minuti per la parte scolastica e 30 minuti per la parte aziendale. In quest'ultimo caso, il colloquio professionale dovrà essere conforme al programma del ramo di formazione e d'esame «Servizi e amministrazione». Ciascuna delle note dei due colloqui professionali sarà ripresa come nota finale per la parte aziendale risp. scolastica dell'esame finale. Una scheda informativa con ulteriori dettagli, al momento ancora in preparazione, sarà pubblicata quanto prima sul sito web della CSRFC e fornita insieme alla convocazione al colloquio professionale. I colloqui professionali si svolgeranno tra inizio giugno 2020 e la consegna delle note, vale a dire entro il 17 luglio 2020. Le date precise saranno definite dall'autorità cantonale d'esame competente.

Esami di maturità professionale

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 29 aprile 2020, in tutta la Svizzera non avranno luogo gli esami cantonali della maturità professionale federale. Gli esami saranno sostituiti dalle note dei luoghi di formazione. Le note disponibili per la maturità professionale nel quadro delle disposizioni in vigore per il 2020 saranno inserite regolarmente nell'attestato federale di capacità in base all'articolo 44 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata/Impiegato di commercio AFC.

Berna, 1° maggio 2020

Gruppo di coordinamento del comitato della CSRFC